

## **TI\_GERICHTE 32.2011.187 vom 26. Mai 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-05-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2011.187](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.187)

FR: TI\_GERICHTE 32.2011.187 du 26 mai 2011

IT: TI\_GERICHTE 32.2011.187 del 26 maggio 2011

### **Regeste**

Domanda di condono. Rinvio atti per completare gli accertamenti volti a stabilire il momento a partire dal quale la buona fede va negata. L'amministrazione dovrà appurare in che misura e da quando, dopo essere stato arrestato all'estero, l'insorgente ha potuto comunicare con l'esterno

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

dicembre 2009 del Consolato Generale de Svizzera a \_\_\_\_\_ dalla quale risulta che “(...) suo padre RI 1 è stato arrestato il 31 luglio 2009 all’aeroporto internazionale di \_\_\_\_\_. Attualmente è in detenzione presso il penitenziario “\_\_\_\_\_” sempre a \_\_\_\_\_. (...)” (doc. AI 113/2). Quanto alla richiesta copia del decreto di incarcerazione, della sentenza penale nonché ai periodi di detenzione preventiva e fine espiazione della pena inflitta dal giudice penale, i figli dell’insorgente con scritto 15 aprile 2011 hanno comunicato che “(...) purtroppo l’unica informazione ufficiale da noi ricevuta è la dichiarazione di incarcerazione che le ho fatto pervenire nella nostra lettera del 21 gennaio 2011. (...)” (doc. AI 118/1). Il Consolato Generale de Svizzera a \_\_\_\_\_, così interpellato (doc. AI 116/1), con lettera 10 maggio 2011 (doc. AI 120/1 e allegati 120/2-11 e 120/12) ha trasmesso all’Ufficio AI copia della sentenza penale e della lettera 30 luglio 2009 della Polizia federale \_\_\_\_\_ a concernenti RI 1 evidenziando che “(...) la stessa è stata emessa il 26 gennaio u.s. dal giudice federale \_\_\_\_\_ e condanna il signor RI 1 alla pena definitiva di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di detenzione nonché 194 giorni di multa. Il RI 1 è stato arrestato in flagrante il 30 luglio 2009 come da comunicazione allegata da parte della Polizia federale \_\_\_\_\_. (...)” (doc. AI 120/1). Dalla sentenza di condanna del 26 gennaio 2011, così come dalla nota a mano posta sulla lettera 30 luglio 2009 della Polizia federale \_\_\_\_\_, risulta che l’arresto in flagrante era riconducibile al fatto che durante il controllo dei bagagli di RI 1 effettuato all’aeroporto internazionale di \_\_\_\_\_, sono stati rinvenuti, approssimativamente, 7 chili e 600 grammi di cocaina. Viste le risultanze sopra esposte, conformemente alla giurisprudenza federale (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 e la citata DTF 110 V 284) – ritenuta anche la durata della detenzione preventiva nonché la gravità dell’azione commessa che ha portato alla sentenza di condanna del 26 gennaio 2011 – , all’insorgente non poteva sfuggire che la situazione personale si sarebbe potuta modificare e che tale cambiamento avrebbe avuto un influsso sul diritto alle prestazioni erogategli. Questa circostanza doveva pertanto essere comunicata immediatamente all’amministrazione. Dagli atti risulta tuttavia che i figli avrebbero avuto notizia dell’arresto del loro padre la prima volta oralmente il 25 agosto 2009, che vi sarebbero state delle difficoltà di comunicazione e che solo nel corso del mese di ottobre 2009 essi avrebbero chiarito che l’arresto si sarebbe protratto ancora per mesi. In simili

circostanze – ritenuto che l’arresto è avvenuto in \_\_\_\_\_, che non è dato a sapere da quando l’insorgente poteva comunicare con l’esterno e nemmeno se e da quando gli è stato nominato un difensore d’ufficio – per poter concludere circa il momento a partire dal quale la buona fede va negata occorre ancora appurare meglio (tramite il Consolato, le preposte autorità giudiziarie e/o il difensore d’ufficio) la situazione in cui si è venuto a trovare effettivamente l’insorgente dopo essere stato arrestato il 31 luglio 2009. In particolare va accertato in che misura e a partire da quando l’insorgente ha potuto per la prima volta comunicare con l’esterno ritenuto che, prima di quel momento, oggettivamente egli non avrebbe potuto comunicare, né personalmente né tramite il suo difensore, alcunché sia all’amministrazione che ai propri figli. 2.6. In simili circostanze, visto quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, completati gli accertamenti come sopra indicato, renda in seguito un nuovo giudizio, se necessario dopo aver esaminato l’esistenza di un grave rigore ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e 5 OPGA. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.